

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Stefano BERTOLLINI	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Patrizia CORONA	“
- Avv. Donato DI MAGGIO	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Manuel VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Senatore, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] (C.F.: [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Venezia e da sé medesimo;

- avverso la decisione n. 25/17 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto il 26 maggio 2017, depositata il 23 giugno 2017 e notificata a mezzo PEC il 28 giugno 2017;
- il ricorrente, Avv. [RICORRENTE], non è presente;
- è presente, per delega dell'Avv. [OMISSIS], difensore dell'incolpato, l'Avv. [OMISSIS];
- per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, regolarmente citato, nessuno è comparso;
- udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Napoli;
- inteso il P.G., il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- inteso il difensore del ricorrente, il quale, nel riportarsi al ricorso, ha chiesto l'accoglimento

dello stesso.

## **FATTO**

Con esposto del 30 luglio 2014 nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], inviato al COA di Venezia, la Sig.ra [ESPONENTE] riferiva di essere stata assistita dal predetto legale per due anni, dal giugno 2010 al luglio 2012, nel periodo intercorrente tra la morte del marito e la stipula di un atto di transazione tra gli eredi (i figli di primo letto del marito, Sig. [AAA], lei e i loro due figli [OMISSIS] e [OMISSIS]).

Le contestazioni riguardavano in particolare:

- a) la totale mancanza di informazioni circa la entità delle prestazioni che sarebbero maturate a favore del professionista;
- b) la mancata detrazione dal conteggio inviato il 23.10.2012 -pari ad €. 132.476,11- di quanto pagato dalla Sig.ra [ESPONENTE] nel corso del rapporto professionale all'Avv. [RICORRENTE] ed ai vari collaboratori di studio che lo avevano coadiuvato;
- c) l'invio nel dicembre 2013 di una nota di importo più che raddoppiato (€. 228.567,28, oltre accessori di legge, per un totale di complessivi €. 298.853) rispetto a quello – già ritenuto eccessivo e come tale contestato- inviato nell'ottobre 2012.

L'esposto veniva inviato dal COA di Venezia all'Avv. [RICORRENTE], il quale in data 2.10.2014 depositava deduzioni.

Il C.D.D. del Veneto, ricevuta dal COA la documentazione, espletava, attraverso un Consigliere istruttore all'uopo designato, una pre-istruttoria, convocando, per il 6 giugno 2016, il segnalato.

In tale occasione, l'Avv. [RICORRENTE] sottolineava l'entità e l'importanza delle questioni trattate e faceva presente che aveva radicato nei confronti dell'ex cliente causa civile, pendente dinanzi il Tribunale di Venezia.

Dichiarava che il preavviso di parcella inviato dal suo studio il 23.10.2012 per l'importo complessivo di €. 132.476,11 era stato predisposto su espressa richiesta della Sig.ra [ESPONENTE], in quanto la stessa aveva necessità di svincolare delle somme presso una banca. Solo ed esclusivamente nel caso in cui il pagamento fosse avvenuto subito, egli aveva accettato –in un incontro avvenuto poco tempo prima presso il suo studio- di ridurre le sue richieste a €. 110.000,00.

Dopodiché, non essendo intervenuto il pagamento, ma bensì una radicale contestazione della sua parcella, egli aveva redatto il conteggio definitivo, anche se ammetteva che, stante la successione di leggi in materia (abolizione delle tariffe, entrata in vigore del decreto ministeriale sui parametri, vuoto normativo quanto alle prestazioni stragiudiziali, entrata in vigore del secondo decreto sui parametri) aveva avuto non poche difficoltà ad elaborarlo ed, anzi, si era consultato con vari colleghi al riguardo.

In data 16.9.2016 la sezione del C.D.D., accogliendo la richiesta del Consigliere istruttore,

deliberava i seguenti capi di incolpazione:

a) per aver violato l'art. 27 Codice deontologico vigente (all'epoca art. 40 del Codice deontologico del 1997) per non aver informato chiaramente all'atto dell'incarico avvenuto tra il giugno e il luglio 2010 la sig.ra [ESPONENTE] - che agiva per sé e per i due figli minori – delle caratteristiche e dell'importanza delle attività da espletare in relazione all'incarico ricevuto e dei costi presumibili per portare a termine l'incarico;

b) per aver violato l'art. 29 comma 5° Codice deontologico vigente per aver richiesto in data 23.12.2013 il pagamento di una parcella di complessivi € 228.567,28 dopo che in data 23.10.2012 aveva inviato un conteggio a saldo per l'attività svolta nel biennio luglio 2010-luglio 2012 di complessivi € 132.476,11 senza che in questa parcella fosse stata apposta la riserva di richiedere un compenso maggiore di quello già indicato.

In Mestre da giugno/luglio 2010 in poi quanto al capo a); il 23.12.2013 quanto al capo b).

All'esito della trattazione del procedimento disciplinare, il CDD del Veneto proscioglieva l'Avv. [RICORRENTE] dalla violazione disciplinare contestata nel capo a) di incolpazione.

Il CDD riteneva, invece, l'incolpato responsabile della violazione disciplinare contestata nel capo b) di incolpazione e applicava allo stesso la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato tempestivamente innanzi al CNF la decisione del CDD del Veneto, deducendo l'insussistenza, nella fattispecie concreta in esame, della contestata violazione dell'art. 29, comma 5, del vigente CDF e formulando, a sostegno di tale assunto, le seguenti argomentazioni difensive:

1) dato decisivo, al fine di confutare le conclusioni cui è giunto il CDD del Veneto, è costituito dalla genesi del documento del 23 ottobre 2012. I testimoni escussi durante l'istruttoria hanno, infatti, confermato che quella del 23 ottobre 2012 era una "*prenotula*" informale (non sottoscritta dall'incolpato) che era stata predisposta e inviata su richiesta della Sig.ra [ESPONENTE] con la sola funzione di farle ottenere un anticipo dalla banca;

2) il documento informale del 23 ottobre 2012, inoltre, indica chiaramente, nel corpo dell'oggetto, il riferimento alla "*pratica di successione*". Non è corretto, quindi, affermare, come ha fatto il CDD precedente, che la distinzione tra le diverse pratiche (successione e divisione) sia stata prospettata e precisata solo in occasione della successiva nota del 23 dicembre 2013;

3) di estremo rilievo, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'incolpato, è anche il contenuto, non adeguatamente valutato dal CDD del Veneto, della lettera raccomandata inviata dall'Avv. [RICORRENTE] alla Sig.ra [ESPONENTE] il 19 novembre 2012, lettera con cui il legale preannunciava il trattenimento di copia della documentazione "*per la liquidazione del compenso*" e ciò proprio perché detta liquidazione non era ancora stata compiutamente operata, con particolare riguardo alla pratica di divisione;

4) non è, del resto, decisiva l'argomentazione, formulata dal CDD precedente, relativa al divario comunque esistente, sia pure con riferimento alla sola pratica di successione, tra l'im-

porto indicato il 23 ottobre 2012 e quello richiesto il 23 dicembre 2013. Solo il documento del 23 dicembre 2013, infatti, possiede le caratteristiche di un formale preavviso di parcella, con la specifica indicazione dell'attività svolta dall'incolpato in favore sia della Sig.ra [ESPONENTE] sia dei di lei figli minori, [OMISSIS] e [OMISSIS];

5) nel valutare le scelte compiute dall'incolpato deve, infine, tenersi conto, al fine di escludere la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE], la situazione di obiettiva incertezza che sussisteva, all'epoca dei fatti, in ordine ai criteri da utilizzare per la liquidazione dell'attività stragiudiziale. Appare, in tal senso, comprensibile e giustificabile la condotta dell'incolpato nel momento in cui, dopo aver precisato alla propria assistita di voler attenersi ai parametri tariffari, ha dovuto prendere atto dell'abrogazione delle relative tabelle e del conseguente vuoto normativo creatosi.

Ha chiesto, quindi, che il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione gravata, disponga il proscioglimento del ricorrente con riguardo al capo b) dell'incolpazione.

## **DIRITTO**

Il ricorrente deduce l'insussistenza, nella fattispecie concreta in esame, della contestata violazione dell'art. 29, comma 5, del vigente Codice Deontologico Forense e formula, a sostegno di tale assunto, una serie di argomentazioni difensive, indicate nella parte in fatto della presente decisione.

Ritiene il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il CDD del Veneto, all'esito delle risultanze istruttorie, ha correttamente inquadrato ed esaustivamente valutato i fatti oggetto della odierna vicenda disciplinare, pervenendo ad una giusta decisione.

Ad avviso del Collegio, infatti, deve senza alcun dubbio confermarsi il giudizio di colpevolezza in ordine alla condotta dell'Avv. [RICORRENTE] così come riportato nel capo b) del decreto di incolpazione, avendo il predetto violato il precetto deontologico che impone all'avvocato di non richiedere compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta nonché di non richiedere, in caso di mancato pagamento, un compenso maggiore di quello già indicato, salvo che non abbia fatto espressa riserva da formularsi contestualmente alla indicazione del compenso richiesto dall'avvocato, dal momento che i destinatari della richiesta devono essere messi in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le conseguenze alle quali vanno incontro in caso di mancato, spontaneo pagamento del compenso richiesto dal professionista nell'ammontare specificamente indicato.

Sul punto, è sufficiente riportare l'ormai consolidata giurisprudenza domestica, pienamente condivisa da questo Consiglio, che, nella vigenza del vecchio e del nuovo codice deontologico, ritiene quanto di seguito viene riportato.

*“In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l'avvocato “può richiedere un*

*compenso maggiore di quello previamente indicatogli “solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter valere come “tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione “dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma “richiesta” (Consiglio Nazionale Forense – Sentenza n. 226 del 28 dicembre 2018).*

*“Viola l’art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l’avvocato che, a causa del mancato “spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto “espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso “maggiore di quello già indicato in precedenza” (Consiglio Nazionale Forense – Sentenza n. 145 del 22 novembre 2018).*

*“In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l’avvocato “può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli “solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter valere come “tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione “dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma “richiesta” (Consiglio Nazionale Forense – Sentenza n. 94 dell’8 giugno 2013).*

In senso conforme, tra le altre, sentenze C.N.F.: n. 241 del 28 dicembre 2017; n. 68 del 1° giugno 2017; n. 13 del 9 marzo 2017; n. 39 del 7 marzo 2016; n. 203 del 22 dicembre 2014).-

Non sembra al Collegio che detti precetti deontologici siano stati tenuti in debito conto dal ricorrente, il quale, come esattamente rilevato dal CDD precedente, ha dapprima inviato (il 23 ottobre 2012) un conteggio a saldo per “attività di assistenza e consulenza continuativa alla pratica di successione ereditaria del Sig. [OMISSIS]” di complessivi €. 132.476,11 e, in un momento successivo (23 dicembre 2013), ha trasmesso una parcella indicante una somma diversa e maggiore rispetto alla precedente, pari ad €. 228.567,28, oltre accessori, senza però avere espressamente manifestato, nella prima notula inviata, la riserva di richiedere, in caso di mancato pagamento della stessa, una somma di maggiore entità.

Ritiene, quindi, questo Consiglio, come non possano esservi dubbi sulla circostanza che la documentazione in atti e le complessive risultanze istruttorie, correttamente ricostruite e valutate dal CDD del Veneto nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che il Giudice della deontologia ha nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte, in virtù del principio del libero convincimento, comprovino inequivocabilmente la inosservanza, da parte dell’Avv. [RICORRENTE], di quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del vigente codice deontologico forense.

Non pare, dunque, al Collegio che le congrue e logiche motivazioni assunte dal CDD del Veneto a supporto della decisione impugnata, che vengono fatte proprie, possano essere disattese in questa sede.

Pertanto, il ricorso proposto dall’Avv. [RICORRENTE] è infondato e non può trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 29 comma 5 del N.C.D.F. e 65 comma 5 della legge n. 247 del 2012;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2020

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 3 maggio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria